

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE

84.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIOVANNA BOSI MARAMOTTI

INDI

DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (4170)	3
BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, <i>Presidente</i>	3, 4
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	5
FRANCHI ROBERTO, <i>Relatore</i>	3, 5
FERRI FRANCO	4
POLI BORTONE ADRIANA	4, 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12,20.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (4170).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena ».

L'onorevole Roberto Franchi ha facoltà di svolgere la relazione.

ROBERTO FRANCHI, *Relatore*. Con la legge 11 maggio 1976, n. 359, fu riconosciuta la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, che risaliva al 1917.

Inizialmente si trattava di una scuola estiva, connessa ad una serie di iniziative culturali proprie della città di Siena. In seguito, con un ordinamento speciale, le furono affidati compiti di istruzione superiore, formalizzati poi con lo statuto della scuola, approvato con decreto presidenziale dell'11 maggio 1984.

Ormai da dieci anni, la Scuola per stranieri di Siena svolge una funzione analoga a quella dell'università per stranieri di Perugia, in collegamento con le iniziative dei ministeri della pubblica istruzione e degli affari esteri. La sua attività non è più puramente estiva, ma

ricopre l'intero anno ed è inquadrata nell'ordinamento universitario italiano.

La legge n. 359 del 1976 — che il Governo ha più volte tentato di modificare attraverso decreti-legge, peraltro mai convertiti in legge — sembra costituire una singolare commistione di istituti organizzativi che non agevolano la funzionalità della Scuola.

Tale legge prevede un corpo insegnante composto di « incaricati » e, nello stesso tempo, indica nell'assemblea degli insegnanti l'organo che designa il direttore della Scuola.

Ovviamente, ciò crea una situazione di permanente conflittualità ed incertezza ed un enorme contrasto con l'ordinamento della pubblica istruzione, in particolare dopo l'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Con il provvedimento al nostro esame si intende ricondurre l'Università per stranieri di Siena alla normativa universitaria vigente, superando peraltro il contrasto con il predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Per questi motivi chiedo alla Commissione di approvare il disegno di legge n. 4170 senza modificazioni.

L'articolo 1 prevede l'assegnazione all'università per stranieri di Siena di un organico di professori e di ricercatori, mentre l'articolo 2 prevede la disciplina per la formazione della commissione per i concorsi. L'articolo 3, infine, dispone in ordine all'inquadramento dei professori associati mediante un'estensione della normativa di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Il provvedimento al nostro esame non prevede alcun ulteriore finanziamento rispetto a quello già previsto, in quanto l'università per stranieri dovrebbe utilizzare il personale già inquadrato nella Scuola di lingua e cultura italiana.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO FERRI. Il disegno di legge n. 4170 disciplina il funzionamento della nuova università per stranieri di Siena che affonda le proprie radici nella tradizione della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri che svolge la propria opera in Siena sin dal 1917.

Fino ad oggi tale Scuola ha intrattenuto un rapporto particolare con l'università di Siena in quanto vi era soltanto una convenzione per la gestione amministrativa. Il provvedimento al nostro esame, invece, propone l'istituzione — e non il riordinamento — di una università per stranieri. Tale innovazione avremmo preferito fosse evidenziata anche nel titolo del disegno di legge.

All'articolo 1 è allegata la tabella A che prevede il quadro generale della dotazione organica dei docenti. Vorremmo capire in base a quali criteri essa è stata predisposta. Vorremmo, inoltre, sapere per quale motivo in quella tabella non è stata considerata la dotazione organica del personale tecnico-amministrativo. Non so se si tratti di una lacuna, o se sia mia ignoranza, probabilmente tale dotazione è già prevista nell'ordinamento attualmente vigente della Scuola. Ritengo comunque opportuno un eventuale richiamo di quella dotazione in quanto essa non può essere completamente sottintesa dal provvedimento in esame.

Poiché il disegno di legge è stato presentato nel novembre del 1986, a nome del mio gruppo, chiedo una breve pausa di riflessione per approfondire alcune questioni relative all'esistenza dei requisiti necessari in possesso della Scuola per divenire università.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FRANCESCO CASATI**

ADRIANA POLI BORTONE. Anche noi riteniamo la seduta odierna un primo momento di riflessione su un provvedimento molto serio che necessita di un approfondimento.

Ci rendiamo ben conto del fatto che la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena è la più antica in Italia e che quindi esiste una tradizione ormai consolidata che garantisce la serietà della sua attività.

Da una sommaria lettura della legge 11 maggio 1986, n. 359, sorgono alcune perplessità. Mi riferisco in particolare al problema della dotazione organica dei docenti che dal disegno di legge al nostro esame viene riformulato nella tabella A. Ritengo che non sia possibile procedere alla costituzione di una nuova università modificando soltanto l'organico dei docenti; è necessario intervenire anche sull'organizzazione interna attualmente esistente nella Scuola.

Gli articoli 3, 4 e 5 della legge istitutiva prevedono gli organi della Scuola, ma essi devono essere posti a confronto con la struttura dei consigli d'amministrazione dell'università. Il consiglio della Scuola ha, infatti, competenze amministrative e didattiche, mentre nelle università tali funzioni sono esercitate da organi distinti.

Pensiamo che questi aspetti debbano essere valutati fino in fondo.

Lo spirito che è alla base del provvedimento al nostro esame può senz'altro essere condiviso nella sostanza, ma ciò non è sufficiente: è necessario approfondire il disegno di legge in ogni suo aspetto, per evitare che poi esso tenda ad affrontare solo la questione dell'organico dei docenti.

L'articolo 8 della legge n. 359 del 1976 stabilisce che « Lo statuto detta le norme per la composizione ed il funzionamento del consiglio della scuola e disciplina le competenze del consiglio dei docenti... », ma tale statuto è previsto ?

ROBERTO FRANCHI, *Relatore*. Sì.

ADRIANA POLI BORTONE. Questo è ovvio. In esso sono indicate anche le materie di studio che, ad esempio, devono essere discusse con il CUN ?

Non possiamo parlare di nuovi ordinamenti didattici e della necessità di dare ordine all'assetto organizzativo della Scuola se poi, invece, inseriamo nel provvedimento elementi di anomalia.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO